Ai sensi dell'articolo 47 della Legge sulla tutela della popolazione dalle malattie infettive (Gazzetta ufficiale numeri 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20 e 134/20), in riferimento all'articolo 18 della Legge sulle modifiche e le integrazioni della Legge sulla tutela della popolazione dalle malattie infettive (Gazzetta ufficiale numero 47/20) e in riferimento all'articolo 5 della Legge sulle modifiche e le integrazioni della Legge sulla tutela della popolazione dalle malattie infettive (Gazzetta ufficiale numero 134/20), e ai sensi all'articolo 22a della Legge sul sistema di protezione civile (Gazzetta ufficiale numeri 82/15, 118/18, 31/20 e 20/21), in data 12 novembre 2021 il Comando della protezione civile della Repubblica di Croazia ha emanato la seguente

DELIBERA

sull'introduzione della misura di sicurezza speciale del test obbligatorio per funzionari, impiegati e operatori tecnico-ausiliari statali, impiegati e operatori tecnico-ausiliari nel pubblico impiego, impiegati e operatori tecnico-ausiliari nel settore dell'autogoverno locale e territoriale (regionale) nonché dipendenti di società commerciali e istituzioni

T.

Vista la rapida diffusione e l'aumento del rischio di trasmissione della malattia COVID-19, nell'ottica di una maggiore tutela della popolazione dal contagio e dalla trasmissione nonché del contenimento della malattia COVID-19 e limitatamente al periodo di validità della dichiarazione di epidemia da COVID-19, con la presente Delibera viene introdotta la misura di sicurezza speciale del test obbligatorio per virus SARS-CoV-2 (qui di seguito denominato: test) per funzionari, impiegati e operatori tecnico-ausiliari statali, impiegati e operatori tecnico-ausiliari nel pubblico impiego (soggetti all'applicazione delle norme che regolano gli stipendi nel pubblico impiego), impiegati e operatori tecnico-ausiliari nel settore dell'autogoverno locale e territoriale (regionale) nonché dipendenti di società commerciali e istituzioni fondate oppure partecipate a maggioranza dalla Repubblica di Croazia o dalle unità dell'autogoverno locale e territoriale (regionale) e dipendenti di società commerciali partecipate a maggioranza da società commerciali delle quali la Repubblica di Croazia o le unità dell'autogoverno locale e territoriale (regionale) detengono una quota di maggioranza (qui di seguito denominati: soggetti).

La presente Delibera è applicabile agli appartenenti alle Forze armate della Repubblica di Croazia come pure ai dipendenti degli aeroporti siti nel territorio della Repubblica di Croazia.

II.

Per i soggetti di cui al punto I della presente Delibera il test viene effettuato al momento dell'arrivo al posto di lavoro, per un minimo di due volte ogni sette giorni.

III.

In deroga al punto I della presente Delibera, non hanno l'obbligo di sottoporsi al test i soggetti che soddisfino il criterio della vaccinazione o della guarigione da COVID-19, tranne nel caso che manifestino segni di infezione respiratoria, altri sintomi o segni di infezione da COVID-19.

IV.

I soggetti di cui al punto I della presente Delibera dimostrano di essere stati sottoposti al test per virus SARS-CoV-2, ovvero di essere vaccinati o guariti da COVID-19, esibendo il certificato COVID digitale UE oppure un altro opportuno documento comprovante la vaccinazione, la guarigione ovvero l'esito del test.

All'ingresso nella sede degli uffici i soggetti di cui al punto I della presente Delibera sono tenuti a esibire il certificato COVID digitale UE, oppure un altro opportuno documento comprovante la

vaccinazione, la guarigione ovvero l'esito del test, alla persona autorizzata dal dirigente dell'ente ovvero dal datore di lavoro.

V.

L'obbligo di esibizione del certificato COVID digitale UE oppure un altro opportuno documento comprovante la vaccinazione, la guarigione ovvero l'esito del test è esteso anche a tutti i cittadini che accedono agli uffici nei quali prestano servizio i soggetti di cui al punto I della presente Delibera, a tutti i soggetti che forniscono vari servizi presso tali uffici o sono stati ingaggiati per svolgere determinate mansioni presso tali uffici, nonché a tutti gli altri soggetti che accedono a tali uffici a qualsiasi titolo.

VI.

I soggetti di cui ai punti I e V della presente Delibera che rifiutino di sottoporsi al test, oppure di esibire il certificato COVID digitale UE o un altro opportuno documento, non possono accedere agli uffici né trattenervisi.

VII.

I soggetti di cui ai punti I e V della presente Delibera possono dimostrare di essersi sottoposti al test per virus SARS-CoV-2 ovvero di essere vaccinati o guariti da COVID-19 esibendo una delle seguenti certificazioni alternative:

- certificato rilasciato dal medico di assistenza primaria, in base al referto di un test antigenico rapido, comprovante la guarigione dalla malattia COVID-19 diagnosticata in base a un test antigenico rapido effettuato negli ultimi 12 mesi;
- certificato rilasciato dal medico di assistenza primaria, in base alla documentazione medica,
 comprovante la guarigione avvenuta negli ultimi 12 mesi dopo aver avuto un contatto con casi
 COVID diagnosticati all'interno del nucleo familiare con conseguente attribuzione del cosiddetto
 status di caso probabile e assenza di diagnosi basata su un test di laboratorio;
- certificato rilasciato dal medico di assistenza primaria comprovante la guarigione dalla malattia COVID-19 diagnosticata mediante test PCR nel periodo compreso tra i 12 e i 6 mesi precedenti oppure referto del test PCR effettuato negli ultimi 12 mesi;
- certificato rilasciato dal medico di assistenza primaria comprovante la guarigione dalla malattia COVID-19 diagnosticata mediante test PCR o RAT oppure l'attribuzione dello status di caso probabile, a seguito della somministrazione di una dose vaccinale entro 8 mesi dalla guarigione e decorsi al massimo 12 mesi dalla somministrazione della prima dose, oppure referto positivo del test PCR accompagnato dal certificato di somministrazione di una dose del vaccino anti-COVID-19, fermo restando che la data della vaccinazione deve rientrare negli 8 mesi successivi alla guarigione e che non devono essere trascorsi più di 12 mesi dalla vaccinazione.

VIII.

Durante la permanenza negli uffici i soggetti di cui ai punti I e V della presente Delibera sono tenuti a rispettare tutte le misure di contenimento epidemiologico, le raccomandazioni specifiche e le istruzioni fornite dall'Istituto croato di sanità pubblica nonché le misure di sicurezza introdotte dalla presente Delibera.

IX.

La presente Delibera non è applicabile:

– ai dipendenti degli istituti sanitari, delle società commerciali che forniscono servizi sanitari e del settore sanitario privato, all'accettazione dei pazienti negli istituti sanitari, nelle società commerciali che forniscono servizi sanitari e nel settore sanitario privato, né ai dipendenti del settore dell'assistenza sociale, che sono soggetti all'applicazione di delibere speciali;

- agli studenti durante la permanenza nei locali degli istituti di istruzione superiore, tranne quando l'istituto decida diversamente;
- agli alunni durante la permanenza negli ambienti delle scuole e degli istituti di educazione e istruzione;
 - ai minori di 16 anni;
- ai soggetti che accompagnano bambini o alunni alla scuola dell'infanzia, a scuola o in un istituto per l'educazione e l'istruzione di bambini e adolescenti con esigenze particolari;
 - ai soggetti accompagnatori di persone non autosufficienti;
- ai soggetti che si recano agli sportelli dell'Istituto croato per l'assicurazione sanitaria per ritirare il proprio certificato COVID digitale UE;
- ai soggetti la cui presenza è obbligatoria nei procedimenti previsti per legge dinanzi agli organi giudiziari, statali o altri;
- agli utenti dei servizi postali che devono ritirare plichi il cui mancato ritiro comporterebbe delle conseguenze legali;
- ai soggetti che, a causa di una controindicazione, non possano sottoporsi al vaccino né concludere il ciclo vaccinale con nessun tipo di vaccino anti-COVID-19 e che dimostrino tale condizione con certificato medico.

X.

I soggetti di cui ai punti I e V della presente Delibera possono sottoporsi al test presso i laboratori o gli istituti autorizzati.

L'elenco dei laboratori e degli istituti autorizzati viene pubblicato sul sito internet della Direzione della protezione civile.

In deroga al primo capoverso del presente punto, il test può essere effettuato anche nella sede degli uffici se il dirigente dell'ente ovvero il datore di lavoro ha la possibilità di organizzare l'esecuzione dei test con risorse proprie o di convenzionare il servizio con un laboratorio o un istituto autorizzato.

Se il dirigente dell'ente ovvero il datore di lavoro organizza l'esecuzione dei test con risorse proprie, i certificati rilasciati a seguito dei test effettuati saranno validi solamente ai fini dell'ingresso nella sede degli uffici.

Su richiesta presentata dai soggetti di cui al punto I della presente Delibera, il dirigente dell'ente ovvero il datore di lavoro ha l'obbligo di rimborsare agli stessi le spese sostenute in relazione al test richiesto per accedere al posto di lavoro.

XI.

Si raccomanda ai datori di lavoro i cui dipendenti non sono soggetti all'applicazione della presente Delibera, oppure della Delibera sull'introduzione della misura di sicurezza speciale del test per virus SARS-CoV-2 obbligatorio per tutti i dipendenti nel settore dell'assistenza sociale (Gazzetta ufficiale numeri 105/21 e 108/21) oppure della Delibera sull'introduzione della misura di sicurezza speciale del test per virus SARS-CoV-2 obbligatorio per tutti i dipendenti degli istituti sanitari, delle società commerciali che forniscono servizi sanitari e del settore sanitario privato (Gazzetta ufficiale numeri 105/21 e 108/21), di introdurre la misura del test obbligatorio per i propri dipendenti e gli altri soggetti che accedono alla sede degli uffici.

XII.

L'attuazione della presente Delibera è un obbligo del dirigente dell'ente ovvero del datore di lavoro.

XIII.

La presente Delibera verrà pubblicata nella Gazzetta ufficiale ed entra in vigore il 16 novembre 2021.

Classe: 810-06/20-01/7 N. prot.: 511-01-300-21-452 Zagabria, 12 novembre 2021

Il capo del Comando, vicepresidente del Governo e ministro degli affari interni dr. sc. Davor Božinović, m.p.